ALLEGATO A

LINEE GUIDA

PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI

(art. 6 - L.R. n. 42/2013)

Si premette che possono presentare domanda per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- età non inferiore ai 18 anni;
- titolare conduttore di azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e con fascicolo aziendale aggiornato e validato (nel caso di società, legale rappresentante ovvero soggetto cui sono stati conferiti i poteri di rappresentanza della società che conduce un'azienda agricola come innanzi definita);
- non aver riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136*), non essere stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che non abbia ottenuto la riabilitazione.

I soggetti interessati devono presentare domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali che si intendono utilizzare per attività agrituristica. Copia della sola domanda deve essere inviata anche all'Amministrazione provinciale competente (1).

La domanda, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'Allegato B del presente provvedimento e deve essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:

a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
b) copia del fascicolo aziendale aggiornato e validato dal CAA;
c) planimetria generale firmata dal libero professionista abilitato e dal richiedente dell'intera superficie aziendale condotta con riferimenti catastali;
d) elaborato grafico firmato dal libero professionista abilitato e dal richiedente riportante tutti i fabbricati aziendali esistenti con la destinazione d'uso attuale;

(1) Per l'Amministrazione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014, a partire dal primo gennaio 2015, la domanda deve essere indirizzata alla Città metropolitana di Bari, che subentrerà alla Provincia.

e) elaborato grafico di progetto firmato dal libero professionista abilitato e dal richiedente riportante tutti i fabbricati aziendali (esistenti e, ove previsto, in ampliamento, in conformità a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 3 della L.R. 42/2013) con la destinazione d'uso di progetto (distinta tra utilizzazione agricola, agrituristica e uso diretto dell'imprenditore);
f) relazione tecnico-agronomica firmata da tecnico agricolo abilitato e dal richiedente;
g) autorizzazione del proprietario/comproprietario/titolare di altro diritto reale ad esercitare nell'azienda l'attività agrituristica prevista ed a realizzare gli interventi previsti in progetto, ove pertinente.

Nel termine stabilito dalla legge e da/i provvedimento/i attuativo/i della stessa, il soggetto incaricato all'istruttoria della domanda potrà richiedere, ove ritenuto necessario al fine dell'espletamento della stessa, eventuale documentazione integrativa.

Il Comune/Amministrazione Provinciale provvede a richiedere il certificato generale del Casellario Giudiziale e il certificato penale relativo ai carichi pendenti.

In merito alla relazione tecnico-agronomica, si specifica quanto segue.

La relazione deve essere descrittiva della situazione strutturale dell'azienda (terreni, fabbricati, etc.), della destinazione colturale della superficie aziendale condotta, della consistenza, per specie, di eventuali allevamenti e del parco macchine aziendale, come risultante dal fascicolo aziendale; la relazione deve contenere espressamente il calcolo dettagliato del fabbisogno annuo di lavoro aziendale riferito all'ordinamento produttivo e agli allevamenti in atto al momento della presentazione della domanda nonché il calcolo del fabbisogno di lavoro annuo previsto per l'espletamento delle attività agrituristiche, distinto per ciascuna attività che si intende praticare (ospitalità, ristoro, agricampeggio, etc.) e per la quale viene fatta richiesta di iscrizione.

Tali fabbisogni devono essere determinati, allo stato, con riferimento alle tabelle ettaro/coltura e per UBA di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione n. 356 del 30 agosto 2007, pubblicata nel BURP n. 132 del 20.09.2007. Nel caso di modifiche apportate alle stesse o di approvazione di nuove tabelle, si dovrà fare riferimento a quanto modificato e al nuovo provvedimento di approvazione.

Eventuali scostamenti, per condizioni oggettive dell'azienda, derivanti da:

- ✓ svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio in cui è ubicata l'azienda;
- ✓ svantaggi derivanti dall'esistenza di vincoli di carattere paesaggistico-ambientale;
- ✓ specifiche tecniche colturali praticate abitualmente dall'imprenditore agricolo;

devono essere adeguatamente motivati e, nel caso di svantaggi naturali o derivanti da vincoli, strettamente riferiti alle delimitazioni territoriali previste nel piano/provvedimento istitutivo del vincolo.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE: PROCEDURE

Tali procedure sono riportate all'art. 6 della L.R. 42/2013, pubblicata nel BURP n. 169 del 20/12/2013 e, successivamente, nelle disposizioni attuative approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1399 del 27/6/2014, pubblicato nel BURP n. 90 del 9/7/2014.

In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Entro 60 giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda, il Comune, a seguito dell'istruttoria, provvede, ai sensi di quanto stabilito nella L.R. 42/2013 e nella D.G.R. n. 1399/2014, a trasmettere alla Provincia competente le proprie determinazioni, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, l'Amministrazione provinciale competente, previa verifica di conformità ai parametri stabiliti al comma 3 dell'art. 4, provvede all'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici e all'invio del certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.

Nel caso in cui il Comune entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito a corredo della stessa, non provvede a comunicare al richiedente la conclusione dell'istruttoria, lo stesso può richiedere alla Provincia competente l'iscrizione nell'elenco. In tal caso, entro 30 giorni la Provincia competente deve procedere all'istruttoria della domanda e a comunicare le proprie determinazioni.

L'iscrizione riguarda la specifica azienda agricola e non è cedibile a terzi.

Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che risulta utile prendere attentamente visione di quanto stabilito in merito alla richiesta di iscrizione e alle procedure istruttorie dalla L.R. 42/2013 e dalla precitata D.G.R. n. 1399/2014 preliminarmente alla presentazione della domanda di iscrizione.